

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

così composta:

dott. Diego Rosario Antonio	PINTO	presidente
dott.ssa Ludovica	DOTTI	consigliere
dott. Gianluca	MAURO PELLEGRINI	consigliere relatore

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 52005 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2023 discussa all'udienza del 5 aprile 2023 e vertente

TRA

**RECLAMANTE**

E

**RECLAMATA**

NONCHÉ

**RECLAMATA CONTUMACE**

OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La \_\_\_\_\_ ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione fallimentare n. 581/2023, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della \_\_\_\_\_ su istanza di \_\_\_\_\_

La reclamante ha dedotto al riguardo che:

1) il tribunale ha omesso di pronunciarsi sui motivi esposti dalla \_\_\_\_\_ per opporsi all'apertura della liquidazione giudiziale;

2) la pretesa creditoria della \_\_\_\_\_ si fonda su una sentenza di condanna di primo grado che è stata appellata, sì che si può al più configurare un momentaneo inadempimento della \_\_\_\_\_ ma non uno stato di insolvenza di quest'ultima;

3) il tribunale ha omesso di valutare la fondatezza delle ragioni poste alla base dell'appello proposto dalla \_\_\_\_\_ avverso la sentenza di condanna;

4) i bilanci della \_\_\_\_\_ evidenziano una costante riduzione dei debiti che la società ha contratto nel corso del tempo nello svolgimento della propria attività;

5) oltre al credito contestato vantato da \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ ha soltanto debiti di natura fiscale e previdenziale, per il cui pagamento la società potrà beneficiare - oltre che dell'adesione alla c.d. rottamazione-*quater* dei ruoli emessi dall'Agente della riscossione - della compensazione con un credito IVA di 76.915,39 €.

La reclamante ha concluso domandando la revoca della sentenza con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della \_\_\_\_\_

Si è costituita in giudizio \_\_\_\_\_ domandando il rigetto del reclamo.

La curatela della liquidazione giudiziale della \_\_\_\_\_ non si è costituita in giudizio.

Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.

Contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, il tribunale ha adeguatamente preso in considerazione gli argomenti spesi dalla \_\_\_\_\_ per opporsi all'apertura della liquidazione giudiziale (si tratta degli stessi argomenti che sono stati riproposti in sede di reclamo), ritenendo che la resistente non avesse evidenziato elementi sulla base dei quali formulare in chiave prognostica un giudizio sfavorevole sulla sussistenza del credito vantato dalla ricorrente \_\_\_\_\_ (fondato su una sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*, la cui esecutorietà non è stata sospesa).

Si osserva al riguardo che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 6 l. fall. [oggi art. 37, comma 2, CCII] - laddove stabilisce che il fallimento [oggi liquidazione giudiziale] può essere dichiarato su istanza di uno o più creditori - non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo a tal

fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass. 5856/2022; Cass. 576/2015; Cass. 11421/2014; Cass., Sez. Un., 1521/2013).

Quanto al giudizio sulla sussistenza dello stato d'insolvenza, esso si sostanzia nella valutazione complessiva dello stato di impotenza patrimoniale al regolare adempimento delle obbligazioni, che può essere condotto alla stregua dell'inadempimento anche solo di un'obbligazione, che sia indicativo dello stato d'illiquidità in cui versa l'impresa (Cass. 9297/2019; Cass. 7589/2018).

Applicando tali principi al caso di specie si osserva che il credito vantato da [...] (pari a 210.000,00 € oltre interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c. e rimborso delle spese di lite, per un importo complessivo indicato in precetto di 313.587,29 €) si fonda sulla sentenza di condanna n. 1456/2022 resa dal Tribunale di Roma, provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Benché l'accertamento del diritto di credito sia ancora *sub iudice* (avendo la [...] proposto appello avverso la sentenza di condanna), non vi sono elementi per formulare una valutazione prognostica di infondatezza del credito fatto valere da [...] dal momento che il giudice di appello ha respinto la domanda di inibitoria ex art. 283 c.p.c. e che le ragioni esposte dalla [...] sono tutt'altro che liquide.

Esse presuppongono infatti che si riconosca la natura essenziale di un termine (quello del 15 febbraio 2016) che le parti hanno fissato per la conclusione del contratto definitivo di vendita dell'immobile che la [...] ha promesso in vendita alla [...] il conseguente accertamento della risoluzione *ope legis* del contratto preliminare di vendita per inadempimento della promissaria acquirente (che ha dichiarato di non essere in condizione di stipulare il contratto definitivo entro la data del 15 febbraio 2016) e la conseguente liberazione della [...] dall'obbligo di versare il doppio della caparra ricevuta al momento della conclusione del preliminare (cui è stata condannata dal Tribunale di Roma a seguito del recesso dal contratto preliminare di compravendita esercitato dalla [...] ai sensi dell'art. 1385 c.c.).

Ciò premesso quanto all'esistenza dell'ingente credito vantato da [...] nei confronti della [...] si osserva che quest'ultima non ha negato di non essere stata in grado dare esecuzione alla sentenza (per la quale la creditrice ha inutilmente intimato precetto ed eseguito tentativi di pignoramento dall'esito negativo), ma si è limitata a negare l'esistenza del credito e ad affermare di poter far fronte alle ulteriori obbligazioni assunte verso terzi (e segnatamente alle obbligazioni verso l'Agente della riscossione) mediante compensazione con un credito IVA che – per stessa ammissione della reclamante – non è tuttavia sufficiente a coprire tutti i debiti tributari e previdenziali della [...] (debiti che risalgono a diversi anni prima dell'inizio della procedura di apertura della liquidazione giudiziale e che dimostrano pertanto una risalente incapacità della società a far fronte con regolarità all'adempimento delle proprie obbligazioni).

Deve dunque ritenersi provato lo stato d'insolvenza della (che non è in grado di soddisfare le obbligazioni assunte in maniera regolare e con i mezzi patrimoniali di cui attualmente dispone), con conseguente rigetto del reclamo proposto.

Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 2.500,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

### **P.Q.M.**

La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) rigetta il reclamo proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione fallimentare n. 581/2023;

2) condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore di [...] liquidandole in complessivi 2.500,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024.

**Il consigliere estensore**

**Gianluca MAURO PELLEGRINI**

**Il Presidente**

**Diego Rosario Antonio PINTO**